



ASS. NAZ. ITALIANA ASSISTENZA VITTIME
ARRUOLATE NELLE FORZE ARMATE
E FAMIGLIE DEI CADUTI – SEDE CENTRALE:
Via A. Nobel n.1 00034 COLLEFERRO (RM)
Tel./Fax: 06/9701182; Segr.: 06/9780145; Pres.: 06/3331689
E-Mail: segreteria@anavafaf.com
Sito web: www.anavafaf.com

PRECISAZIONI SU ALCUNE TEMATICHE RIGUARDANTI I RISARCIMENTI A VITTIME MILITARI

Preliminarmente ad ogni considerazione in merito ai problemi dei risarcimenti, occorre mettere in rilievo il fatto che ancora oggi, nel 2010, si debba discutere su vicende di circa 39 anni fa, come il caso del Capitano Caldera (deceduto nel 1971), o di circa 30 anni fa, come nel caso del Maresciallo Cimarelli (deceduto nel 1977), o del caso del Sergente Conti (deceduto nel 1979). Vicende che ben prima avrebbero dovuto trovare soluzione.

Non si conosce esattamente il numero dei casi che, per vari errori non sono stati oggetto di risarcimento (oppure di risarcimenti solo parziali).

Secondo una stima fatta nella relazione tecnica del Ministero della Difesa nel 2004 erano da prendere in considerazione a quella data 2323 casi di mancati o insufficienti risarcimenti.

Più precisamente, nella lettera del Ministero della Difesa, indirizzata al Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Dott. Gianni Letta, del 3 gennaio 2004, si legge, con riferimento a risarcimenti **dovuti a partire dal 1 gennaio 1969** che: *“In ogni caso con riferimento allo speciale indennizzo le tabelle 4 e 6 della Relazione (si tratta della **relazione tecnica** inviata dall’Ufficio legislativo del Ministero della Difesa alla Presidenza del Consiglio in data 17.11.2003 - n.d.r.) si individuano in n. 19 i possibili beneficiari, quali familiari di militari che al momento dell’evento si trovano in licenza o permesso (dato presunto sulla base dei casi accertati nel periodo **1969-2002**) e in **2323** i possibili beneficiari aventi titolo all’indennizzo, ovvero alla **cifra residua per coloro che lo hanno già ottenuto**”.*

In merito è da precisare che, quanto all’entità del risarcimento della “speciale elargizione” questo era stato fissato (nel ’77 e poi nell’81) in 50 milioni di vecchie lire. La cifra risulta ancora in alcune Leggi, come la 308/81. La cifra è rimasta tale non essendosi tenuto conto della svalutazione della moneta. Purtroppo il Ministero della Difesa non si è fatto promotore di proposte di adeguamento! Ciò a differenza del Ministero dell’Interno (per la Polizia di Stato il risarcimento venne portato a 100 milioni).

In merito a quanto concerne la decorrenza dei risarcimenti è bene ricordare che recentemente è stato precisato, in relazione ai militari deceduti a Kindu nel 1961 (legge 91/2006) che la data di decorrenza dei risarcimenti doveva essere riferita, appunto, al **1961**. Anche nel DPR 243/2006 la data di decorrenza è dal 1961.

Peraltro, sono state presentate anche in questa legislatura, ma già in altre precedenti legislature, varie proposte di legge intese a modificare la cifra.

In proposito, ad esempio nel disegno di legge della Sen. Pinotti si propone di portare la cifra della speciale elargizione da 50 a 150 milioni di vecchie lire, con la decorrenza dal 1° gennaio 1969.

Come è facile capire, quella dei risarcimenti è una situazione di rilevante gravità perché evidenzia una grande trascuratezza proprio verso quei militari (e loro famiglie)

che sono stati oggetti di gravi infortuni e che si sono trovati quindi in una situazione di particolare debolezza.

Prendiamo in considerazione qui di seguito tre principali tipi di errore che hanno causato una indebita mancanza di risarcimento.

- 1) Errori nelle leggi
- 2) Errori nella interpretazione delle leggi
- 3) Errori nelle disposizioni per richiedere i risarcimenti.

1) Errori a livello legislativo

Uno dei principali errori compiuti in materia di risarcimenti è il cosiddetto “errore della virgola”, che venne introdotto nella L. 280/91 e che ha portato all’esclusione del personale militare volontario dai risarcimenti stessi (da osservare in merito che dal 2005 non esiste più il personale di leva e quindi tutto il personale delle Forze Armate è reclutato su base volontaria. E pertanto, in questo senso, la legge sarebbe, in ambito militare, una legge assurda in quanto “senza destinatari”).

Su questo gravissimo errore del Parlamento lo scrivente è intervenuto in varie occasioni. L’errore ha portato all’esclusione del personale militare volontario e quindi di migliaia di militari. Si tratta di un “**errore di stampa**” che per la prima volta apparve nella proposta di legge dell’On. Lusetti che ha dato luogo alla L. 280/91. L’on. Lusetti ha peraltro riconosciuto che si trattava di un errore nella battitura a macchina del testo della sua proposta di legge, ed ha affermato anche di non aver avuto alcuna intenzione di escludere il personale volontario/di carriera dai risarcimenti.

Purtroppo l’errore non fu corretto nell’ambito della Commissione Difesa della Camera e neppure nel successivo esame presso la Commissione Difesa del Senato.

Per inciso, appena lo scrivente si accorse dell’errore che era “passato inosservato” nella versione della 280/91, varata alla Camera, scrisse la lettera allegata al Presidente della Commissione Difesa del Senato in data 31 luglio 1991.

Ritengo che sia un dovere del Parlamento, **a prescindere da qualsiasi altra valutazione, correggere questo madornale “errore di stampa”** esistente in una legge italiana.

Tale errore ha infatti escluso dai risarcimenti, per i quali la stessa legge 280/91 stabiliva come data di decorrenza il 1 gennaio 1969, un grandissimo numero di vittime e parenti delle vittime di gravi infortuni a cui viceversa i risarcimenti avrebbero dovuto essere stati concessi.

Il grave errore è stato riconosciuto sia dal Consiglio di Stato nell’Adunanza della Sezione III del 31 marzo 1998, sia dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati in data 12.1.2000.

Tra l’altro l’errore costituisce una palese violazione all’art. 3 della Costituzione sia sotto il profilo della irragionevolezza, sia sotto il profilo della disparità di trattamento. Tra l’altro introduce una categoria di destinatari della legge che non esiste e non può esistere, cioè quella degli “**allievi di scuole e collegi militari volontari e trattenuti**”.

Tale categoria non può esistere. Basti pensare che vi sono allievi di scuole e collegi militari che hanno anche un’età di 14 anni e che quindi non possono essere considerati né come “volontari” (cioè personale con le stellette pronto ad essere, ad esempio, inviato in un teatro bellico), né, ancor meno come dei “trattenuti”, non

potendo ovviamente aver prestato un servizio militare in precedenza rispetto al quale essere “trattenuti”.

Siamo di fronte ad un assurdo giuridico che non credo sia accettabile sotto alcun profilo. **Il Parlamento non può e non deve essere** considerato come l’autore di un simile assurdo (mentre, purtroppo, è continuato ad esistere per 19 anni e continua ad esistere!).

Inoltre con l’errore suddetto vengono cancellati i risarcimenti a tutto il personale militare volontario e trattenuto. Ovviamente un errore madornale anche perché, come sopra accennato, dal 2005 non esistono più i militari “coscritti” (di leva) ma solo i militari che hanno volontariamente fatto la scelta di portare le stellette.

Di conseguenza la legge **non avrebbe più destinatari**.

Inoltre si introduce una totale **disparità di trattamento** tra personale militare incluso nella legge e personale militare escluso dalla legge. Ed anche sotto questo profilo la legge viola l’art. 3 della Costituzione.

Ciò è stato peraltro fatto rilevare sia dal Consiglio di Stato, sia dalla I Commissione Affari Costituzionali della Camera dei Deputati, come sopra precisato.

Stando alle risposte del Ministero della Difesa alle interrogazioni parlamentari (vedi interrogazione Minniti 5-04868 del 2005 e interrogazione De Zulueta 5-00187 del 2006) tutto il personale sarebbe stato risarcito e verrebbe attualmente risarcito e quindi non dovrebbero esservi implicazioni economiche. Ciò anche se esiste qualche dubbio in merito!

Infatti ad esempio nel caso del Maresciallo Ennio Cimarelli (1987) la vedova non è stata risarcita. Anzi la vedova ha fatto ricorso al TAR della Lombardia. Il TAR ha affermato che il risarcimento avrebbe dovuto essere stato concesso. Ma la stessa sentenza del TAR è stata impugnata dal Ministero della Difesa che mostra così la precisa volontà di non concedere il risarcimento.

Altri esempi potrebbero essere quelli della madre del sergente Alessandro Teodori (a cui è stato negato il risarcimento) e alla madre del sergente Gianni Conti.

Sotto il profilo economico vorrei peraltro osservare che in moltissimi progetti di armamenti della Difesa si adotta l’accorgimento di “spalmare” la cifra in un congruo periodo di tempo, cioè di rateizzarla. E forse tale provvedimento potrebbe anche essere adottato nelle circostanze a cui ci riferiamo, una volta individuati i casi dei risarcimenti erroneamente non effettuati¹.

¹ Senza voler entrare nel merito di complessi problemi che si estendono al di là della specifica tematica affrontata, faccio cenno solo ad un aspetto, peraltro importante e consistente nella priorità da assegnare alle spese nei vari capitoli del bilancio della Difesa. Personalmente ritengo che lo Stato dovrebbe assegnare una priorità a quanto attiene l’adempimento dei diritti del personale, diritti sanciti per legge. A questo proposito ritengo che vi siano delle rilevanti spese in ambito militare che potrebbero essere evitate. Tanto per fare un esempio cito il fatto che in moltissimi paesi esistono delle pattuglie acrobatiche per manifestazioni aeree che sono affidate a organizzazioni del tutto civili, magari composte da piloti (ex militari). Queste organizzazioni raccolgono i fondi necessari per l’esistenza delle pattuglie stesse attraverso il ricavato delle suddette manifestazioni aeree. In Italia invece la pattuglia acrobatica continua ad essere affidata a piloti in servizio. Inoltre la pattuglia acrobatica utilizza un aeroporto (Rivolta) con un migliaio di persone addette. Una spesa dunque elevatissima che potrebbe essere eliminata dal bilancio della Difesa, affidando a civili l’attività delle manifestazioni aeree. Tra l’altro l’addestramento acrobatico nulla o pochissimo ha a che fare con l’addestramento effettivo per le operazioni belliche in teatri operativi reali ed è limitato ovviamente ad una ristretta élite. Anzi, distrae dall’attività di servizio molti piloti, tra l’altro qualificatissimi. E’ da notare anche che purtroppo le manifestazioni aeree (come ad esempio è accaduto a Ramstein) possono portare alla morte di molti valenti piloti.

E' da tener presente anche che l'azione risarcitoria del Ministero della Difesa è stata in numerose circostanze ritenuta erronea dai tribunali a cui si sono rivolte le vittime e ciò ha portato anche a rilevanti condanne pecuniarie per il Ministero della Difesa.

Vi sono sentenze per le quali addirittura si raggiunge una cifra di oltre 500 mila euro (vedasi ad esempio sentenza relativa al Maresciallo Stefano Melone). Ciò purtroppo è dipeso da errate valutazioni del Ministero della Difesa.

Ritengo che anche questo sia assolutamente inaccettabile sia sul piano giuridico che etico.

2) Errori dovuti a interpretazione delle leggi da parte del Ministero della Difesa

Tra i numerosi casi di errata interpretazione di leggi dovuti al Ministero della Difesa ne cito solo uno (relativo al carabiniere Oronzo Causio), per il quale si è negato il risarcimento per un militare che si trovava in permanenza di servizio, adducendo come motivo la non sussistenza della "causa di servizio". Ma la L. 308/81 afferma che il risarcimento deve essere concesso non solo nella condizione in cui sussista la "causa di servizio" ma anche nella condizione, ben più ampia, in cui sussista la "permanenza in servizio". (vedi in merito, al paragrafo seguente, quanto affermato dalla Direzione di Previmil da parte del Dott. Cesare Corsini).

Affinché venga attribuito il risarcimento basta che l'infortunio accada mentre il militare si trovi in **permanenza di servizio** e quindi, sia che stia svolgendo specifiche attività di servizio, sia che si trovi nel tempo libero. E ciò dipende dal fatto che il militare, a differenza del civile, è disponibile 24 ore su 24.

Anche questo palese errore di interpretazione, che data purtroppo dal 1981, ha causato che un grandissimo numero di risarcimenti dovuti non siano stati concessi.

3) Errori dovuti a non corrette disposizioni esecutive pertinenti alla modalità di richiesta dei risarcimenti

Infine sono stati commessi errori anche nelle disposizioni inviate dallo Stato Maggiore Esercito ai Reparti per spiegare alle vittime e ai parenti delle vittime le modalità opportune per chiedere i risarcimenti.

Manca, ad esempio, del tutto, proprio la suddetta causale legata alla condizione di "**permanenza in servizio**". Resta solo la causale legata alla "**causa di servizio**". E così non viene neppure presa in considerazione una vastissima gamma di casi in cui le vittime avevano il diritto di avanzare una richiesta di risarcimento.

A conferma del fatto che i risarcimenti non spettino solo per "**causa di servizio**", ma anche per la più ampia condizione di "**permanenza in servizio**" basti citare quanto ha scritto il dirigente Dott. Cesare Gaetano Corsini, Capo del VI reparto della Direzione generale per il personale militare, in data 21 marzo 2005, in risposta ad un quesito posto dallo scrivente.

"Al riguardo si assicura che allo stato, non sussiste alcun dubbio interpretativo in merito alle condizioni sottostanti alla concessione del beneficio in parola (si tratta della speciale elargizione - n.d.r). La provvidenza viene concessa ai superstiti sia del personale di leva che volontario deceduto in seguito ad un evento

dannoso accaduto per causa di servizio o durante il periodo di servizio. Sono esclusi in conformità al dettato della legge i militari che si trovano in licenza, in permesso e quelli che al momento dell'evento dannoso si trovavano fuori del presidio senza autorizzazione².

Purtroppo come dimostrano i fatti succitati, non è vero che la “provvidenza” (per inciso: orribile termine!) viene concessa al personale volontario!

Sull'intera vicenda dei risarcimenti lo scrivente ha elaborato uno studio denominato “Errori del Parlamento, errori del Ministero, errori dello Stato Maggiore Esercito” (gennaio 2009). Studio che è stato inviato a tutte le Autorità competenti in materia e la cui correttezza per ora non è stata da nessuno messa in questione.

In conseguenza, se gli errori denunciati risultano confermati, appare estremamente ingiusto e inaccettabile che per colpa di questi errori i militari infortunati e i loro parenti **siano privati** di precisi diritti.

Mi auguro pertanto che si possa provvedere a correggere gli errori su accennati nelle varie leggi chiamate in causa nello studio suddetto, e in particolare quelli gravissimi accennati più sopra, in relazione alla L. 308/81 sia per quanto riguarda l'esclusione indebita del **personale volontario**, sia per quanto riguarda l'altrettanto indebita esclusione di coloro che hanno subito un infortunio “**in permanenza di servizio**” (ma ai quali non è stata concessa la causa di servizio).

Altre indebite esclusioni riguardano personale che è stato affetto da infermità (come i tumori) in quanto le leggi 466/80 e 308/81 menzionano solo come causale per i risarcimenti solo le **ferite e lesioni**, le quali sono state purtroppo intese come **ferite o lesioni** causate essenzialmente da armi da fuoco, dimenticando invece che infermità come le malattie concernenti i tumori. possono causare gravi **lesioni interne** (vedi risposte ai casi Valery Melis e Fabio Porru).

Mi auguro inoltre che Il Ministro della Difesa voglia correggere gli errori compiuti nell'interpretazione delle leggi ed inoltre gli errori compiuti dallo Stato Maggiore Esercito, nel fornire delle indicazioni incomplete e fuorvianti per ottenere i risarcimenti.

In relazione a quest'ultimo punto, allego copia di una lettera a suo tempo scritta al Capo di Stato Maggiore della Difesa, Fabrizio Castagnetti, in cui vengono fornite precisazioni su questo tipo di errori. Nessuna contestazione è stata mossa ad oggi nel riguardo di questo scritto.

² Da precisare in merito che la legge deve essere rivista per vari motivi.

1) Per il fatto che l'evento dannoso, ad esempio il manifestarsi di un tumore, può avvenire mentre il personale è in licenza o permesso.

2) Per il fatto che il concetto del “fuori presidio” vale solo in Italia perché all'estero, dove pure vengono impiegati i nostri militari, non esistono presidii!

3) Per il fatto che la legge non considera tra gli infortuni quelli che si sono verificati nei riguardi di **bambini malformati** (cioè personale altro rispetto a quello direttamente infortunato).

4) Per il fatto che non considera i casi drammatici di tanti militari che sono tornati dal servizio militare con gravissimi danni psichici o fisici tali da risultare inabili ad ogni lavoro e quindi a carico delle famiglie.

5) Per il fatto che introduce delle differenziazioni nel trattamento tra forze armate e forze di polizia. Nella legge si afferma infatti esplicitamente che per quanto riguarda la polizia i migliori trattamenti per essa previsti debbono rimanere tali nonostante la legge, la quale dovrebbe valere in modo egualitario, sia per le forze armate, sia per i corpi armati (ad es. guardia di finanza), sia per i corpi militarmente ordinati (ad es. vigili del fuoco).

Io credo che in relazione al risarcimento delle vittime esista un **imperativo circa i requisiti di equità e solidarietà** da ritenere come assolutamente prioritari, tenendo conto che sono in questione **vittime della collettività e per la collettività**.

Falco Accame
Presidente ANAVAFAP